

STATUTO

**SAN MICHELE ARCANGELO
S.C. A R.L. - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA STRADA STATALE 7
APPIA KM 1

Numero REA: TA - 201150

Codice fiscale: 03222710737

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2019 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Paola Trevis Mangoni
di S. Stefano

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, regolata dal presente Statuto e per quanto non in esso previsto, dalla normativa vigere in materia. La società è denominata "**SAN MICHELE ARCANGELO S.c. a r.l. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

ART. 2 (SEDE E DURATA)

La società avrà sede nel Comune di Taranto.

1. La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

2. Ai sensi dell'art. 2473, comma 2, del Codice Civile il socio può recedere con un preavviso non inferiore ai 180 (centottanta) giorni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Finalità e Attività Sociali)

1. La società cooperativa sociale, che non persegue finalità di lucro ed è retta dai principi della mutualità, in attuazione dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa nasce ed opera con la consapevolezza di vo-

	ler contribuire a dare delle risposte consone alle mutate e-	
	sigenze sociali, attraverso la realizzazione di attività e	
	iniziative integrate e multidimensionali.	
	In conseguenza di quanto detto nei commi precedenti, lo sco-	
	po che i soci della cooperativa intendono perseguire è quel-	
	lo di ottenere, tramite la gestione in forma associata del-	
	l'azienda alla quale prestano la propria attività lavorati-	
	va, l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuità di	
	occupazione lavorativa nonché le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, del-	
	lo statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno.	
	La cooperativa avrà, pertanto, i seguenti scopi nell'area	
	socio-assistenziale anche in collaborazione con enti pub-	
	blici e privati; - attività di animazione, assistenza e sor-	
	veglianza in comunità, enti pubblici e privati; - servizi	
	di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non;	
	servizi di sostegno alla famiglia; orientamento e segreta-	
	riato sociale; attività territoriali: animazione, laborato-	
	ri, pre-professionali e non, centri di aggregazione, sog-	
	giorni estivi, gite, turismo sociale, agriturismo; attività	
	di studio; convegni, corsi di formazione, seminari, indagi-	
	ni conoscitive; attività di formazione; attività di proget-	
	tazione, organizzazione e gestione di case alloggio, centri	
	sociali, case di riposo, case famiglie, centri psichiatri-	
	ci; laboratorio per minori a rischio ex legge 216/91; cen-	

	tro aperto per minori a rischio ex legge 216/91; progetto	
	integrato di sostegno domiciliare alla famiglia ex art.23	
	legge 67/88; animazione teatrale; indagine condizione giova-	
	nile ex art. 23 legge 67/88; attività e servizi di riabili-	
	tazione; attività di progettazione servizi; convegni e semi-	
	nari di studio; gestione o acquisizione aree demaniali, pub-	
	bliche e private da destinare alla pratica psicomotoria (co-	
	lonie, soggiorni, ostelli, ecc.); formazioni di corsi per i-	
	struzione ed aggiornamento professionale per qualsiasi set-	
	tore e lavoro; assistenza all'infanzia con istituzione e ge-	
	stione di asili nido attrezzati, scuole materne private e	
	parificate e loro servizi; ludoteca; esercizio di iniziati-	
	ve di prevenzione, recupero e solidarietà sociale verso i	
	minori, handicappati, anziani, ragazzi in aree del disagio,	
	mediante concrete attività sociali, culturali, ricreative e	
	sportive e loro gestione; assistenza e cura a persone della	
	terza età con servizi infermieristici e servizi integrativi	
	oltre all'assistenza psico sociale; centro di accoglienza e	
	centro di servizi per immigrati; assistenza a favore di tos-	
	sicodipendenti, donne e famiglie in difficoltà; attività in-	
	tegrate che riguardano due o più dei settori sopra citati.	
	La cooperativa si strutturerà al fine di seguire i suddetti	
	lavori e si avvarrà di procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo tecnologico, la ristruttura-	
	zione ed il potenziamento aziendale. In relazione a tali at-	

	tività la cooperativa potrà partecipare a gare, appalti, li-	
	citazioni sia con enti pubblici che con privati e potrà i-	
	stituire - anche fuori dall'ambito di detto comune - filia-	
	li, agenzie e rappresentanze.	
	La cooperativa potrà costituirsi in consorzio.	
	La società potrà compiere inoltre tutte le operazioni immo-	
	biliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiun-	
	gere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze	
	ed agevolazioni di legge; potrà assumere interessenze e par-	
	tecipazioni in imprese che svolgono attività connesse o af-	
	fini, potrà altresì prestare garanzie reali o personali a	
	favore di terzi; la società potrà utilizzare tutti i finan-	
	ziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, na-	
	zionali e comunitarie.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 (Soci Ordinari)	
	1. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori	
	di cui all'oggetto.	
	2. La Cooperativa si riserva di valutare e deliberare l'am-	
	missione di soci, previa valutazione discrezionale delle	
	competenze anzidette.	
	3. Possono essere soci le persone fisiche i cui scopi o i	

	cui interessi siano coerenti con l'attività economica della	
	cooperativa e con l'oggetto di questa e che, per la loro ca-	
	pacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa so-	
	ciale ed effettivamente cooperare al suo esercizio e al suo	
	sviluppo, previa valutazione della Cooperativa.	
	4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eser-	
	citino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia,	
	e dislocazione sul territorio della attività, sono identi-	
	che o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così	
	da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto	
	con essa. Ciò è previsto in osservanza dell'art 2527, comma	
	2, Codice Civile così come modificato dal d.lgs. 310/2004.	
	5. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferio-	
	re al limite stabilito dalla legge.	
	6. Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'e-	
	sercizio sociale sarà definito dall'Assemblea, sulla base	
	del bilancio e su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 5 (Soci Fondatori)	
	Ai soci che hanno preso parte al rogito della costituzione	
	della Società, o che vi aderiscano entro e non oltre un me-	
	se dalla costituzione, sono riservate le cariche direttive	
	previste dal presente Statuto nella misura di almeno due	
	terzi del numero totale delle stesse. Questa disposizione	
	statutaria é modificabile dall'assemblea dei soci soltanto	

	con unanimità dei consensi.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	L'ammissione di nuovi soci viene effettuata su domanda de-	
	gli interessati, mediante approvazione dell'Organo Ammini-	
	strativo, che decide su di essa, seguendo la procedura indi-	
	cata dall'art. 2528 codice civile. Chi intende essere am-	
	nesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrati-	
	vo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di per-	
	sona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) il curriculum vitae;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze pos-	
	sedute;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli Organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisi-	

	ti, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività eco-	
	nomica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura degli Amministratori,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i so-	
	ci, riuniti in assemblea, con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 (Divieti)	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre cooperative, che perseguano identici scopi ed e-	
	splichino attività concorrenziali. Sono incompatibili e pos-	
	sono costituire condizione di decadenza dalla qualità di so-	
	cio, le prestazioni professionali esterne. E' in specie	
	proibita ogni prestazione collaborativa, che richieda siste-	

	maticità di rapporto con il committente. Di ogni attività	
	professionale eterna consentita, va informata la società,	
	che annoterà nel libro soci la relativa comunicazione.	
	Art.8 (Soci Onorari)	
	I soci che abbiano raggiunto il limite dell'età pensionabi-	
	le o che si trovino in condizione di sopravvenuta inido-	
	nietà, possono diventare, con delibera dell'assemblea ordi-	
	naria, soci onorari della società. Possono diventare soci o-	
	norari della società anche persone non socie, ma che ab-	
	biano particolari motivi di merito confronti della coopera-	
	tiva.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	- dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisio-	
	ne	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	de-	
	gli Amministratori;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	da-	
	gli Organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'at-	
	tività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di la-	
	voro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dal-	
	la ricezione della relativa comunicazione da effettuar-	
	si con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	

	gimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può ricorrere al giudizio arbitrale con le moda-	
	lità previste ai successivi artt. 34, 35 e 36.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contra-	
	rio, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessa-	
	to, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali , le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l' Organo amministrativo;	
	f) che, con il suo comportamento, abbia violato i principi	
	della mutualità e della cooperazione;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi di-	
	sciplinari , per giusta causa o giustificato motivo soggettivi;	

	vo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	i) nei casi previsti dall'art. 2286 e 2288 primo comma codi-	
	ce civile.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dei successivi	
	artt. 34, 35 e 36, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal-	
	la comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro	
	instaurato ai sensi del precedente articolo 3.	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgesse-	
	ro tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono de-	
	mandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato da-	
	gli artt. 34, 35 e 36 del presente statuto.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data	
	di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate a norma del successivo art. 19 comma 4, lett.	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente ver-	
	sato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545- quinqüies , comma 3 del Codi-	
	ce Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate , nella misu-	
	ra e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne ac-	
	certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del-	
	l'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualisti-	
	co	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori	
	per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	

	ste	
	dall'art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del suben-	
	tro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non è stato richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera-	
	zione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	"b)", "c)", "d)" ed "e)", oltre al risarcimento dei danni e	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel re-	
	golamento, perdono il diritto al rimborso della participa-	
	zione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	

	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazio-	
	ni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde ver-	
	so questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscen-	
	te è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-	
	li	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori; la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci de-	
	ceduti;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei so-	
	ci e/o prevista per legge.	
	Le riserve non possono essere distribuite tra i soci coope-	
	ratori, nè durante la vita sociale nè all'atto dello scio-	
	glimento della Società, ai sensi dell'art. 2514 codice civi-	
	le comma 1 lett. c).	
	Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute nemmeno tra i soci, con effetto	
	verso la Società; il socio, decorsi due anni dall'ingresso	
	nella società, potrà esercitare, con un preavviso di 90 (no-	
	vanta) giorni, il diritto di recesso, con le modalità di	
	cui al precedente art. 11.	
	Art. 19 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal dì 1 (uno) gennaio al 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre	
	2019 (duemiladiciannove).	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoven-	

	ti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura e all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sul-	
	la destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (tren-	
	ta) per cento;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 genna-	
	io	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutua-	
	lità	
	prevalente, in particolare art. 2514 codice civile comma 1	
	lett. a).	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	

	ge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 20 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto del-	
	la	
	normativa vigente.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristor-	
	no e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codi-	
	ce Civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindaca-	
	le o del revisore;	

	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	g) l'approvazione dei regolamenti;	
	h) in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del	
	C.N.L.G., l'approvazione della relazione programmatica del	
	direttore, contenente le direttive politiche e tecnico pro-	
	fessionali del lavoro redazionale;	
	i) l'azione di responsabilità nei confronti degli ammini-	
	stratori e sindaci;	
	l) la delibera degli indirizzi dell'attività sociale, garan-	
	tendo la più ampia autonomia della testata gestita o in ge-	
	stione;	
	m) la delibera di tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto e/o sottoposti al suo esame dall'organo amministra-	
	tivo.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dagli	
	articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente Statuto.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	

	lettera raccomandata a mano, inviata 8 (otto) giorni pri-	
	ma dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	
	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sia-	
	no presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dell'Organo di	
	controllo o del revisore, se nominati. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa e a scrutinio segreto, ma potranno avvenire an-	
	che per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un al-	
	tro socio avente diritto al voto, e che non sia Ammini-	
	stratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codi-	
	ce civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate con il nome del	
	rappresentante in bianco e le stesse, regolarmente annotate	
	nel verbale, saranno custodite a cura del Presidente.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo am-	
	ministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente, e in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio e, occorrendo, nomina anche due scrutatori.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne; lo stesso sarà composto da un minimo di tre a un massi-	
	mo di cinque Consiglieri.	
	In ogni caso i due terzi dei componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione devono essere eletti e prescelti tra i soci	
	fondatori. Sono soci fondatori, i soci che hanno sottoscrit-	
	to l'Atto Costitutivo della cooperativa o che vi hanno ade-	
	rito entro e non oltre un mese dalla costituzione.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo determi-	
	nato, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, con	
	scadenza alla data nella quale la decisione dei soci appro-	
	va il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	L'Organo Amministrativo é rieleggibile, ma per non più di	
	tre trienni.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i	
	suoi	
	membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.	
	Art. 28 (Compiti dell'Organo di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi po-	

	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta al mese, nonché tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o tele-	
	fonata, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono, invece, segrete	
	qualora si tratti di affari, nei quali siano interessati	
	sindaci e consiglieri o i direttori, oppure loro parenti e	
	affini fino al terzo grado.	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	

	dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei so-	
	ci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo	
	di	
	controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fa-	
	re ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali	
	compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comita-	
	to	
	esecutivo, se nominato, anche tenendo conto dei particola-	
	ri	
	compiti attribuiti ad alcuno di essi, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale se nominato.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresen-	
	tanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	

	Il Presidente, perciò, é autorizzato a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni na-	
	tura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-	
	tanze.	
	Per l'assunzione di obbligazioni cambiarie occorre la deli-	
	berazione unanime di tutti i Consiglieri di Amministrazione.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrati-	
	va, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, a altri Amministratori oppure a	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 33 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)	
	La società può nominare un Organo di controllo o un Reviso-	
	re, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, an-	
	che con riferimento alle competenze, ai poteri e alla revi-	
	sione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposi-	
	zioni previste per le società a responsabilità limitata e	
	la normativa in materia di Organi di controllo e di revi-	
	sione legale dei conti.	

	Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di con-	
	trollo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2543 del Codi-	
	ce Civile, si applicano, in virtù del rinvio effettuato	
	in tal senso dall'art. 2477 del Codice Civile in materia	
	di società a responsabilità limitata, le disposizioni previ-	
	ste in materia per le società per azioni.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano a oggetto diritti disponibili, an-	
	che quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie proposte da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa	
	è condizione di proponibilità della domanda di adesione	
	alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della do-	

	manda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica	
	di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dal-	
	la espressa adesione alla clausola di cui al comma preceden-	
	te.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). Ai fini del-	
	la determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di	
	Taranto.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, le parti in lite	
	possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabi-	
	le, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibi-	
	li.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino det-	

	to termine per non più di una sola volta nel caso di	
	cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbi-	
	tri fissano, al momento della costituzione, le regole proce-	
	durali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedu-	
	ra.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definiti-	
	va della controversia deferita agli Arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'os-	
	servanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o	
	quando lasci presumere il venir meno della sua leale col-	
	laborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, ai	
	sensi dell'art. 2514 codice civile comma 1 lett. d), nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai	
	soci e eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.19 lett. "c)";	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la	
	cooperazione.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i so-	
	ci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli suc-	
	cessivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-	

	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riser-	
	ve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non possono essere remunerati in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutua-	
	lità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a nor-	
	ma dell'art. 2519 stesso Codice si applicano, in quanto com-	
	patibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	firmato: BRUNO Ada, EBRAICO Andrea e VENUTO Francesco, No-	

